



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2019

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
dott. Giuseppe Imparato	Consigliere, relatore
dott. Sergio Gasparrini	Consigliere
dott. Domenico Cerqua	Referendario

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n. 16/SEZAUT/2019/INPR del 30 luglio 2018 – adunanza del 24 luglio - (G.U. Serie Generale n. 187 del 13 agosto 2018 – Suppl. Ordinario n. 38) con cui la Sezione delle Autonomie, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2017, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

VISTA la Deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR dell'11 giugno 2019 – adunanza del 28 maggio - (G.U. Serie Generale n. 144 del 21 giugno 2019) con cui la Sezione delle Autonomie, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2018, sempre ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Castel San Vincenzo (IS)** ha inviato a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2017, senza tuttavia che l'ente fornisca riscontro alle richieste istruttorie rese necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dal predetto questionario;

CONSIDERATO altresì che il Comune non ha reso disponibile sul sistema Con. Te. II

questionario concernente i dati del rendiconto 2018, né ha fornito alcun elemento al riguardo lasciando trascorrere inutilmente il termine fissato al 31 agosto 2019 per la presentazione del questionario;

CONSTATATO l'atteggiamento costantemente e reiteratamente omissivo dell'ente, chiaro indice di gravi difficoltà e carenze gestionali;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'esame dei consuntivi 2017 e 2018;

VISTA la relazione contenuta nella nota del 3 ottobre 2019, doc. interno n. 82769588, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 16/PRES/2019 del 4 ottobre 2019 di convocazione della Sezione per il 15 ottobre successivo, al fine di deliberare all'esito dell'istruttoria eseguita sulle relazioni redatte dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

UDITO il Magistrato relatore;

PRESENTI in rappresentanza del Comune il Sindaco Sig.ra Marisa Margiotta e il Sig. Paolo Milano, Organo di revisione del Comune.

FATTO

Con Deliberazioni n. 16/INPR del 30 luglio 2018 e n. 12/INPR dell'11 giugno 2019 la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida corredate dai questionari, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione delle relazioni sul rendiconto degli esercizi 2017 e 2018. Con note n. 263-11/02/2019-SC_MOL-T79-P e n. 2046-05/07/2019-SC_MOL-T79-P è stata quindi chiesta all'Organo di revisione del **Comune di Castel San Vincenzo** la presentazione dei questionari relativi rispettivamente ai rendiconti 2017 e 2018 facendo presente, per quanto riguarda quest'ultimo anno, che la scadenza per la

presentazione del questionario era fissata al 31 agosto 2019; data confermata dalla Sezione con successiva nota del 7 agosto 2019, prot. n. 2302. L'Organo di revisione ha quindi reso disponibile il questionario relativo al rendiconto 2017, acquisito nel sistema Con. Te. al prot. n. 0001498-10/04/2019-SC_MOL-T79S-A, mentre al momento della conclusione della relazione istruttoria depositata il 3 ottobre 2019, il questionario relativo al 2018 risultava ancora in "compilazione".

Ciò premesso, per quanto riguarda il rendiconto 2017, le informazioni riportate nel sistema Con.Te. e la documentazione agli atti non sono risultate sufficienti per completare l'istruttoria e pertanto, con nota del 2 luglio 2019, prot. n. 2013, è stata chiesta all'Ente ulteriore documentazione, che però non risulta essere mai pervenuta.

Per quanto riguarda invece il rendiconto 2018, alla data di chiusura dell'istruttoria né il questionario risultava acquisito al sistema, né era stata inviata dall'ente alcuna documentazione tanto per via telematica che in forma cartacea.

La questione è stata, quindi, deferita alla Sezione ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, per la valutazione, con relazione depositata il 3 ottobre 2019 (prot. interno n. 82769588) e convocazione dell'ente all'adunanza pubblica del 15 ottobre (nota Cdc n. 3475 del 4 ottobre 2019).

In apertura dell'odierna adunanza il Sindaco ha fatto presente, in via preliminare, di aver inviato le proprie controdeduzioni con nota n. 0002473 dello stesso 15 ottobre 2019, non ancora acquisita all'atto dell'apertura dell'adunanza pubblica (e solo successivamente registrata al protocollo Cdc n. 3537 in pari data) ed ha chiesto un rinvio ai fini di un più esaustivo riscontro da parte del Comune. Il Collegio, tuttavia, stante la ormai intervenuta chiusura dell'istruttoria e l'oggettiva tardività della richiesta formulata dal Sindaco, non ha ritenuto di potervi aderire. Le controdeduzioni trasmesse dall'ente sono state, comunque, illustrate dai rappresentanti del Comune nel corso dell'adunanza.

DIRITTO

Prima di passare all'esame dei rendiconti 2017 e 2018 occorre evidenziare che con deliberazione n. 32/2019/PRSP, depositata in segreteria il 25 marzo 2019, la Sezione, nel rilevare numerose criticità, alcune delle quali idonee a mettere in dubbio la tenuta degli equilibri finanziari del Comune, rinviava all'esame del rendiconto 2017 la verifica dell'adempimento delle disposizioni contenute nella citata deliberazione con particolare riferimento ai punti di seguito sinteticamente richiamati.

a) Quantificazione del FCDE.

Il FCDE 2016, diversamente quantificato nella BDAP in euro 427.264,72 e in euro 104.353,54 nel questionario, non risultava attendibile, non essendo stata data, oltretutto, una chiara dimostrazione del metodo di calcolo utilizzato. L'ente, pertanto, avrebbe dovuto fornire alla Sezione un'analitica ricostruzione del procedimento di calcolo seguito per giungere alla determinazione del FCDE 2016, nella consapevolezza che un'errata quantificazione del Fondo avrebbe potuto avere riflessi sul risultato di amministrazione con la conseguente necessità di dover adottare provvedimenti idonei al ripristino degli equilibri di bilancio.

Alla data di chiusura dell'attuale istruttoria, tuttavia, nulla risultava al riguardo.

b) Disavanzo di amministrazione - Fondo per le Anticipazioni di Liquidità.

Il disavanzo relativo all'esercizio 2016, quantificato in euro 109.115,42 doveva essere integrato con la quota del Fondo per le Anticipazioni di liquidità, che risultava da accantonare per oltre euro 878.000,00.

Con riferimento al **punto a)** l'ente ha fatto innanzitutto presente, nelle odierne controdeduzioni, che la discordanza tra i dati è stata parzialmente sanata con il reinoltro dei prospetti contabili alla BDAP in data 14/05/2015 insieme con tutti gli allegati e,

soprattutto, con l'inserimento nei documenti giustificativi del prospetto di calcolo del FCDE "ricostruito in questa occasione".

L'ente evidenzia, poi, che nella quota accantonata del risultato di amministrazione 2016 era stato inserito un FCDE pari a euro 104.353,54, ma dal ricalcolo effettuato con il metodo semplificato scaturisce ora una differenza di euro 71.537,96 "in più" rispetto a quella considerata nel rendiconto 2016.

Il Comune riconosce, pertanto, che da detto ricalcolo derivano "al primo impatto" effetti sul risultato di amministrazione, con la conseguente necessità di adottare provvedimenti idonei al ripristino degli equilibri di bilancio. Tuttavia, l'ente ritiene che tale situazione debba essere posta a confronto con quella determinatasi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e che da tale raffronto emerga che il maggior disavanzo derivante dal ricalcolo del FCDE rientri nel disavanzo da riaccertamento straordinario atteso nel 2016, sicché nessun ulteriore provvedimento di recupero sarebbe necessario.

Chiarisce, infatti, l'ente che il riaccertamento straordinario dei residui ha prodotto un disavanzo (approvato con deliberazione di GC n. 30 del 22 maggio 2015) di euro 529.202,16, che doveva essere ripianato inizialmente attraverso 30 rate annuali di euro 17.641,00 a partire dal 2015.

Successivamente - a seguito della pronuncia di questa Sezione n. 73/2017/PRSP - il disavanzo veniva rideterminato nello stesso ammontare, ma distinguendo tra il disavanzo di amministrazione ordinario al 31.12.2014, pari ad euro 46.243,77 da ripianare in tre esercizi di bilancio, e il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, pari ad euro 482.958,39, da ripartire in 30 rate annuali di euro 16.098,62 ciascuna a partire dal 2017 (deliberazione di GC n. 24 del 9 maggio 2017 e deliberazione di CC n. 12 del 28 giugno 2017).

Tale rideterminazione, peraltro, essendo intervenuta successivamente non influiva su

quanto già operato nel 2016.

Nel 2016, infatti, l'ente quantificava (in disparte il disavanzo residuo da riaccertamento straordinario in euro 511.561,16) il disavanzo d'esercizio in **euro 109.115,42**; quest'ultima somma – nonostante secondo il Comune non vi fosse alcun obbligo di recupero poiché inferiore al disavanzo previsto per quell'anno nell'ammontare, appunto, di euro 511.561,16 veniva applicata per intero al primo esercizio del bilancio di previsione 2017/2019.

Ciò, sembra voler sostenere l'ente, consente di dare copertura anche all'ulteriore quota di **euro 71.537,96** che, a seguito dell'ultimo ricalcolo del F.C.D.E., va ad accrescere la quota del fondo da accantonare nel 2016 (che in precedenza era stata quantificata in euro 104.353,54).

Il Collegio, tuttavia, non ritiene che tale ragionamento possa essere condiviso.

Il Comune invoca l'applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, in base al quale *“In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.*

Tuttavia, ad avviso del Collegio, anche a voler considerare la disposizione di legge testé invocata, l'interpretazione data dall'ente non sembra corretta.

Il disavanzo da considerare secondo quanto richiesto dell'art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015 non è, infatti, quello risultante al 31.12. 2016 messo in rapporto all'ammontare del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui decurtato della relativa quota di recupero annuale, ma quello al 31.12.2016 confrontato con il risultato di amministrazione al 31.12.2015 e così a seguire per tutti gli anni successivi.

Nel caso di specie il disavanzo di esercizio al 31.12.2016, pari a euro 109.115,42, è superiore a quello di euro 106.313,40 registrato al 31.12.2015. Pertanto, **il disavanzo al 31.12.2016 peggiora, non migliora, rispetto al disavanzo registrato al termine del 2015** ed il peggioramento si accresce ulteriormente per effetto della maggiore somma di euro **71.537,96** derivante dal ricalcolo del FCDE. Il dettato dell'art. 4 comma 2 del DM 2 aprile 2015 non risulta quindi essere stato rispettato.

L'ente ha peraltro dichiarato di aver applicato l'intera quota di euro 109.115,42 al primo esercizio del bilancio di previsione 2017/2019, di modo che, per sanare la situazione determinatasi nel 2016 resterebbe ancora da recuperare la sola quota di euro 71.537,96 derivante, come si è detto, dal ricalcolo del FCDE.

In ordine a tale asserita applicazione dell'intero disavanzo dell'esercizio 2016 - in disparte il rilievo che i motivi di tale eventuale scelta contabile non risultano chiari e che, già in astratto, appare arduo, per un Comune di circa 500 abitanti, poter recuperare, in un singolo esercizio, una quota di disavanzo pari a € 109.115,42 in aggiunta alle quote annuali di ripiano da riaccertamento straordinario, in assenza di qualsiasi allegazione relativa a entrate *una tantum* di importo così rilevante - si osserva quanto segue:

- 1) Sussistono forti perplessità circa la concreta effettuazione della operazione contabile in parola. Infatti, secondo quanto risulta dalla consultazione della BDAP, l'ente ha

inserito nel bilancio preventivo per il 2017, quale prima voce di spesa, una quota di disavanzo pari ad euro 182.160,90, ma l'invio al sistema risulta effettuato solo il 18 giugno 2018, quando l'esercizio finanziario 2017 era ormai scaduto da quasi sei mesi. È dunque lecito dubitare che il disavanzo del 2016 sia stato realmente ripianato. Il dubbio è rafforzato dal fatto che il rendiconto 2017 risulta inserito nella BDAP nella versione n. 3 soltanto il giorno prima dell'odierna adunanza (cioè il 14 ottobre 2019).

Si tratta, quindi, di una situazione confusa e più volte rimaneggiata, non sostenuta da obiettiva ed attendibile documentazione.;

- 2) in ogni caso, al fine di valutare gli esiti di tale iniziativa mediante l'esame di saldi in grado di assicurare la confrontabilità delle risultanze contabili, è sufficiente comparare i risultati di amministrazione conseguiti nel corso degli esercizi in esame: orbene, è lo stesso Ente ad aver certificato, con l'approvazione consiliare del rendiconto per l'esercizio 2017, che chiude con un disavanzo pari a € 118.019,11 (perfino a non tener conto delle criticità che influenzano la determinazione di quest'ultimo saldo), il mancato recupero del disavanzo emerso nell'esercizio precedente.

Ciò non consente di considerare superata la criticità relativa all'esercizio di bilancio 2016.

Affinché si possa avere una corretta visione delle risultanze contabili del 2016 e dei loro effetti sugli esercizi successivi è, peraltro, necessario ricostruire il risultato di amministrazione di quell'anno sulla base anche di un'esatta rappresentazione del Fondo anticipazioni di liquidità (**punto b**) della deliberazione n. 32/2019/PRSP).

Orbene, con riferimento alle rilevazioni contabili concernenti l'anticipazione di liquidità, l'ente ha trasmesso la Deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 30 novembre 2018

con la quale è stata apportata una "Variazione al bilancio di previsione 2018/2020", asseritamente "conseguente alla corretta contabilizzazione del Rimborso Mutui per anticipazione di liquidità. Il Fondo non impegnabile stanziato nell'esercizio 2018 è pari a € 808.752,46 pari al residuo debito per anticipazione di liquidità alla data del 01/01/2018. Esso trova copertura nell'Avanzo di Amministrazione 2017 che, dopo la riapprovazione dello Schema di Rendiconto 2017, è pari a € 824.973,90."

Al riguardo il Collegio osserva quanto segue:

- appare incomprensibile il motivo a fondamento del contenuto di tale delibera, con la quale si pretende di stanziare, solo nel bilancio di previsione 2018-2020, un fondo che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, Sezione delle autonomie, deliberazione 18 dicembre 2015, n. 33), andava stanziato "nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti [...], di importo pari alle anticipazioni di liquidità **incassate nell'esercizio**, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio";
- ancor più sorprendente è la pretesa di bilanciare tale stanziamento appostando, sul lato dell'entrata, una somma pari ben a € 808.752,46, "applicando" quota parte di un irrealistico avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 di € 824.973,90, apparentemente senza avvedersi della circostanza che tale importo, a tutto concedere (impregiudicate le osservazioni svolte in ordine alla sua non corretta determinazione), non è quello di cui alla *Riga E*) del prospetto dimostrativo, ma corrisponde al contrario al risultato (di *Riga A*) precedente al conteggio dei fondi accantonati, vincolati e destinati (giòva ribadire che lo stesso ente dichiara che,

all'esito delle corrispondenti decurtazioni, la parte disponibile (*Riga E*) è **negativa per euro 118.019,11**).

Resta da prendere atto, ai fini delle verifiche da effettuare sulla misura del risultato di amministrazione, che, con deliberazione n. 22 del 30 novembre 2018, il Comune ha così statuito: "*riapprova il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2017*", cancellando residui passivi per un importo pari all'intera somma delle anticipazioni di liquidità da restituire al 31 dicembre 2017 (euro 808.752,46), contestualmente accantonata nel risultato di amministrazione.

* * *

Rendiconti 2017 e 2018.

Passando al più specifico esame dei rendiconti 2017 e 2018, si rileva ancora una volta, preliminarmente, la **scarsa capacità di collaborazione** da parte del Comune di Castel San Vincenzo, che ha ormai assunto toni di particolare gravità. L'ente, infatti, non solo è del tutto inadempiente nella trasmissione alla Sezione degli elementi richiesti in istruttoria per il rendiconto 2017, con grave ostacolo per il lavoro di verifica della Sezione, ma è stato addirittura omesso l'inserimento del questionario relativo al consuntivo 2018, perché il Revisore sembrerebbe non essersi ancora registrato sul portale del sistema Con. Te., al punto che l'attuale Responsabile finanziario afferma di non essere in grado di reperire il questionario a causa dell'inerzia del nuovo Revisore. Il Revisore, dott. Paolo Milano, dal canto suo, ha fatto presente con nota dell'11 ottobre scorso, di essersi insediato il 27 agosto 2019 (soltanto 4 giorni prima della scadenza del termine del 31 agosto fissato per l'adempimento relativo al 2018), di non essere stato informato delle richieste della Sezione e di non aver ricevuto dal Comune la documentazione necessaria per poter assolvere ai propri compiti.

Il Collegio ne prende atto, ma non può fare a meno di osservare come, a prescindere

dall'avvicendamento tra i revisori, emergano comunque carenze, reiterate negli anni, divenute ormai endemiche, tanto che lo stesso ente ne ammette la sistemicità e riconosce che non vi sono possibili giustificazioni.

Tale ammissione, tuttavia, non solo non allevia la responsabilità dell'amministrazione, ma suona a conferma di una cattiva capacità gestionale e di difficoltà organizzative così gravi da non aver trovato una soluzione; il che non può non incidere negativamente anche sulla gestione finanziaria e, conseguentemente, sulle valutazioni della Corte.

Resta perciò ferma la necessità di adeguate iniziative da parte del Comune per rimuovere gli ostacoli ad una sana gestione, ivi incluse eventuali azioni nei confronti dei responsabili. Ciò premesso, preso atto delle controdeduzioni dell'ente soltanto ora pervenute alla Sezione, risultano confermate le seguenti criticità.

A) Con riferimento all'esercizio di bilancio 2017.

1) Errato calcolo del F.C.D.E.

In sede istruttoria l'Ente ha comunicato di aver adottato, per il computo del F.C.D.E., il criterio di calcolo di cui al cosiddetto "*metodo semplificato*".

Com'è noto, in tali casi la quota da accantonare nel risultato di amministrazione per detta causale va determinata aggiungendo al Fondo crediti di dubbia esigibilità, nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (nella fattispecie, risultato di amministrazione 2016), l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità (sempre) nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (nella fattispecie, bilancio di previsione assestato 2017/2019, esercizio 2017), al netto di eventuali "*utilizzi*" del precedente fondo crediti dovuto alla cancellazione o allo stralcio di crediti inseriti nel precedente saldo.

Ciò premesso, il FCDE per il 2016 era stato quantificato dall'ente in euro 104.353,54, da ricalcolare in aumento per un importo - come sopra ricordato e riconosciuto dal Comune

- pari almeno a euro 71.537,96; andava poi aggiunta la misura del FCDE stanziato nel bilancio di previsione assestato (che, in totale assenza di collaborazione da parte dell'Ente e in mancanza delle dovute pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, salve sopravvenute evidenze documentali, risulta quantificato, nella schema di bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 24 marzo 2017, in euro 76.449,54) detratte, in ipotesi, le somme per cancellazione o stralcio.

Ne deriva la palese inattendibilità dell'importo accantonato nel risultato di amministrazione di cui al rendiconto 2017, pari a € 134.240,55, circostanza che impone di **disporre il nuovo conteggio** al fine di tener conto di eventuali, ulteriori effetti negativi sul relativo risultato di amministrazione.

2) Ritardata approvazione del rendiconto

Anche nel 2017 il rendiconto è stato approvato in ritardo con atto consiliare n. 7 dell'11 maggio 2018. Inoltre, con successivo atto n. 22 del 30 novembre 2018 è stato riapprovato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, concludendo il procedimento vistosamente oltre il termine di legge del 30 aprile. L'ente, al riguardo, dopo aver precisato che il rendiconto, seppure in ritardo, è stato approvato entro i termini della diffida prefettizia, ha fornito opportuni chiarimenti circa la riapprovazione del risultato di amministrazione specificando che la stessa è stata dovuta alla necessità di adeguarsi ai rilievi mossi dalla in merito alla corretta contabilizzazione del Fondo per le anticipazioni di liquidità. Il Collegio, pur prendendone atto, non può fare a meno di sottolineare come la mancata approvazione del rendiconto nei termini sia divenuta ormai un fattore endemico di criticità che concorre a denunciare le non indifferenti difficoltà gestionali del Comune, confermate dallo stesso intervento di una diffida prefettizia. Sotto questo profilo, l'aver rispettato il termine della diffida, se può aver evitato più gravi conseguenze, non vale a

sminuire la gravità di un comportamento reiteratamente inadempiente.

3) Indicatore di tempestività dei pagamenti.

L' indicatore di tempestività dei pagamenti non risulta essere stato pubblicato sul sito dell'ente né per il 2017, né per il 2018: la stessa mancanza era stata già espressamente censurata, relativamente al 2016, con la citata deliberazione n. 32/2019/PRSP.

In Tale occasione, era stato altresì rilevato che non risulta rispettata neppure la normativa che stabilisce l'obbligo della comunicazione mensile, mediante piattaforma elettronica, dei dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per il quale sia stato superato il termine degli interessi moratori di cui all'art. 4 del D.Lgs 231/2002 e ss.mm.ii.

L'ente nel riconoscere, ancora una volta, l'omissione ha dichiarato che si sta adoperando per rispettare gli obblighi connessi all'"Amministrazione trasparente", ha allegato il prospetto relativo agli esercizi 2016, 2017 e 2018 con l'attestazione della spesa sostenuta per interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento dei fornitori e ha assicurato che provvederà alla pubblicazione degli stessi, insieme agli indicatori trimestrali, sulla Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Collegio prende atto delle assicurazioni fornite e si auspica di non dover riscontrare la medesima inadempienza in occasione delle verifiche sul rendiconto 2019. In ogni caso, ritiene necessario evidenziare come i ritardi nei pagamenti nei confronti dei creditori non debbano mai essere sottovalutati, in quanto il maturare degli interessi moratori, in assenza di serie e adeguate motivazioni, potrebbe dare luogo ad ipotesi di responsabilità per danno erariale.

4) Incoerenza di dati. Saldo di parte corrente negativo. Bassa capacità di riscossione.

4. 1) Incoerenza di dati.

La a tabella 4 del questionario 2017, in cui si riportano i dati al fine della conciliazione tra

il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione, sembra esporre dati non corretti.

4.2) Saldo di parte corrente negativo.

Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, il saldo di parte corrente risulta essere negativo per euro 89.343,91.

4.3) Bassa capacità di riscossione.

Anche nel 2017 le entrate da recupero dell'evasione hanno registrato un grado di riscossione molto basso ed insoddisfacente (0,42%). Inoltre, la tab. 2.2. del questionario sembrerebbe essere stata compilata parzialmente essendo priva di dati relativi alle riscossioni di alcune poste d'entrata degli ultimi cinque esercizi.

I fitti attivi riportati sempre nella citata tab.2.2., evidenziano una scarsa attività di riscossione, per gli esercizi del quinquennio, a fronte di importi considerevoli quali residui conservati in bilancio e che incidono sul risultato di amministrazione.

Sia per i fitti attivi che per i proventi acquedotto, i proventi per permesso da costruire e i proventi per canoni depurazione, gli importi indicati quali residui iniziali sono i medesimi per ogni singola posta.

I punti di cui sopra sono stati raggruppati in quanto l'ente avrebbe dovuto riferire in merito a tutte le sopra descritte incongruenze e criticità, fornendo chiarimenti adeguati ed esaustivi. Invece, come anticipato in apertura, il Responsabile del servizio finanziario si è limitato per tutti ad affermare tardivamente, nelle controdeduzioni, di non poter riscontrare i rilievi in parola non essendo stato in grado di *"reperire il Questionario al Rendiconto 2017 dall'attuale Revisore che sembra ancora non si sia registrato al Portale Con. Te."*

Fermo quanto osservato in premessa, ritiene pertanto il Collegio che le criticità siano integralmente confermate.

Si prende atto, peraltro, dell'attività posta in essere dalla Edel Tributi SRLS, di cui alla nota allegata alle sopra citate controdeduzioni.

5) Fondo spese e rischi futuri.

Non risulta alcun accantonamento per il fondo spese e rischi futuri.

L'ente sostiene di averlo stanziato nel bilancio di previsione per un ammontare di 8.260,69 euro, ma di averlo successivamente utilizzato per spese impreviste. Il valore indicato sotto la voce "Altri accantonamenti" era invece riferito all'indennità di fine mandato del Sindaco, maturata alla data del 31.12.2017.

Pur prendendo atto di quanto comunicato il Collegio esprime forti perplessità al riguardo, poiché da note di posta elettronica inviate alla Sezione dallo stesso ente in occasione della presente adunanza emerge l'esistenza di contenziosi curati da ben tre avvocati, interpellati al fine di poter determinare il rischio di soccombenza e l'entità delle somme prevedibilmente da impiegare al riguardo, anche per contenziosi già definiti. Ne deriva che l'ente avrebbe già da tempo dovuto provvedere ad accertare tali situazioni e ad accantonare i relativi fondi.

Ciò concorre a determinare la scarsa attendibilità del risultato di amministrazione rappresentato dall'ente.

6) Accensione di nuovi prestiti.

dall'analisi dell'indebitamento di cui alla relazione dell'Organo di revisione, emergono nuovi prestiti per euro 124.254,59 e prestiti rimborsati per euro 128.254,59.

L'ente dichiara che nessun nuovo prestito è stato acceso nel 2017, sicché dovrebbe trattarsi di un errore. Il Collegio ne prende atto pur manifestando, anche in questo caso, delle perplessità vista la non irrilevante entità degli importi considerati.

7) Risultato di amministrazione 2017.

Come già evidenziato, con la deliberazione n. 7 dell'11 maggio 2018, di approvazione del

rendiconto 2017, l'ente ha deliberato un **risultato di amministrazione negativo per euro 118.019,11**, che secondo quanto riportato nel documento allegato alle controdeduzioni l'ente ha applicato al bilancio di previsione 2018. Ancora una volta l'operazione non appare corretta, per le ragioni esposte con riferimento al rendiconto 2016.

Inoltre, anche a prescindere dalla inattendibilità dei calcoli, inficiata dalla situazione ereditata dall'anno precedente, si osserva che anche neppure in questo caso l'art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015 risulta essere stato rispettato. Infatti, il disavanzo dichiarato di euro 118.019,11 al 31.12.2017 è sempre superiore al disavanzo dichiarato al 31.12.2016.

Si ribadisce, comunque, che dopo aver ricalcolato correttamente il risultato di amministrazione 2016 occorrerà rideterminare "a cascata" anche il risultato di amministrazione 2017, tenendo anche conto di quanto rilevato in merito al Fondo rischi.

* * *

B) Con riferimento all'esercizio di bilancio 2018.

Come sopra riferito, con nota prot. n. 2046-05/07/2019-SC MOL-T79-P è stata chiesta all'Organo di revisione del Comune anche la presentazione del questionario relativo al rendiconto 2018, unitamente alla documentazione a corredo, fissando la scadenza al 31 agosto 2019. Con successiva nota prot. n. 2302 del 7 agosto 2018 è stata confermata la data di scadenza dell'invio del questionario al sistema Con. Te.

Per le ragioni esposte nelle parti che precedono il questionario non risulta essere stato ancora compilato.

La Sezione, comunque, ha proceduto ad effettuare un controllo sui dati 2018 presenti sulla BDAP, che sono stati inviati al sistema il 14 giugno 2019, ma non risultano "quadrati". Gli stessi espongono un **disavanzo di amministrazione pari ad euro 29.357,05**.

Peraltro, come rilevato in istruttoria, dalla BDAP risultava un FCDE di euro 84.847,76 al 31 dicembre 2018 indicato solo nel quadro relativo al risultato di amministrazione, ma non anche nel quadro specifico riservato al FCDE dove il Fondo risulta pari a zero a fronte di residui attivi conservati in bilancio per un ammontare di euro 1.276.873,34; situazione che lo stesso sistema definiva in "errore".

Inoltre, sul sito dell'ente, Sezione amministrazione trasparente, non risultava essere stata pubblicata la delibera di Consiglio di approvazione del rendiconto 2018, come pure la relazione dell'Organo di revisione. La Sezione amministrazione trasparente, come si è visto, è infatti ferma al 2016 e non è stata aggiornata.

L'ente chiarisce ora, quanto al FCDE, che il dato corretto è quello inserito nella BDAP e che alla deliberazione di G. C. n. 31 del 23 aprile 2019 di approvazione dello schema di rendiconto 2018 è stato allegato il prospetto di calcolo del FCDE effettuato secondo il modello semplificato. Tale delibera, precisa l'ente, è stata pubblicata nella Sezione storica dell'ALBO ONLINE dell'ente. Anche la delibera di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto 2018 è stata pubblicata nell'Albo pretorio online - "sezione storico".

Pur prendendo atto delle precisazioni dell'ente, resta il fatto che a causa delle inadempienze e inesattezze rilevate con riferimento agli anni precedenti, nonché per la reiterata mancanza di collaborazione da parte del Comune, non è possibile ritenere attendibili i dati relativi al risultato di amministrazione 2018, in primo luogo tenendo conto delle espresse criticità relative al computo del FCDE.

Ancora una volta, perciò, dopo aver ricalcolato correttamente il risultato di amministrazione 2016 e 2017 l'ente dovrà rideterminare anche il risultato di amministrazione 2018.

* * *

Conclusioni.

Sulla base degli elementi pervenuti e di quelli autonomamente reperiti dalla Sezione,

nonché delle odierne controdeduzioni, emerge che il bilancio del Comune di Castel San Vincenzo è affetto da gravi squilibri e, soprattutto, che il risultato di amministrazione così come calcolato sia nel 2016 che al termine del 2017 e del 2018 non è attendibile.

Il Comune è quindi tenuto a:

- completare la ricognizione dei rischi da contenzioso e dotare l'apposito Fondo di congrue risorse;
- rideterminare, sia per il 2016 che per il 2017 e il 2018, il risultato di amministrazione sulla base delle risultanze della presente deliberazione;
- fornire idonea e documentata dimostrazione dei mezzi di copertura e delle relative fonti di finanziamento sia per la parte che si è dichiarato di aver già ripianato sia per le somme che risulteranno ancora da recuperare a seguito delle operazioni sopra elencate;
- provvedere rapidamente al completamento e all'inserimento nel sistema Con.Te. del questionario 2018, affinché la Sezione possa effettuare una più esatta valutazione della situazione e una più completa verifica delle misure che verranno adottate dall'ente.

P.Q.M.

in esito all'istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione relativi ai conti consuntivi 2017 e 2018 del **Comune di Castel San Vincenzo**, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ai sensi dell'art. 148bis del d.lgs. 267/2000:

ACCERTA

l'erronea determinazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2016, 2017 e 2018 irregolarità suscettibile di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente;

SEGNALA

Al Consiglio Comunale le gravi irregolarità rilevate ed i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, invitando lo stesso ad astenersi per l'avvenire da comportamenti non

legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente deliberazione.

ASSEGNA

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL **il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di deposito della presente deliberazione** per l'adozione delle misure indicate nelle conclusioni della parte motiva e per la loro comunicazione alla Sezione;

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune interessato.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2019.

Il Magistrato, relatore
(Cons. Giuseppe Imparato)

Il Presidente
(Mario Nispi Landi)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 gennaio 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005**